



**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 66 e 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] (nata a [REDACTED] - C.F. [REDACTED] e [REDACTED] (nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF: [REDACTED]

-esaminati gli atti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- rilevato che la graduazione del compenso degli advisors e dei legali dovrà essere in privilegio come per legge e come da istanza subordinata dei ricorrenti:

- vista l'istanza del creditore e rilevato che appaiono possibili azioni esecutive e cautelari che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti.

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 09/02/2024 ore 10:00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 25/11/2023

Il giudice delegato  
dott. Rana Giuseppe

GIACOMO DANIELE SCIANCALEPORE

AVVOCATO

Via Trevisani, n. 153 – 70122 Bari c/o Studio Legale Ass.to A. Garofalo

Via Cardinal G. Cagliero 21 – 70056 Molfetta

Tel./Fax.: 080/5213923 – Pec: giacomo.sciancalepore@pec.ordineavvocatitrani.it

## TRIBUNALE DI TRANI

### PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex artt. 66 e 67 ss D. LGS. n. 14/2019

per

la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (nata a [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] (nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF: [REDACTED] coniugi residenti in [REDACTED] alla Via [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Sciancalepore Giacomo Daniele, presso il cui studio in Molfetta alla Via Cardinal G. Cagliero, n. 21 con i relativi recapiti sono elettivamente domiciliati (tel/fax: 080/5213923 Pec: giacomo.sciancalepore@pec.ordineavvocatitrani.it), giusta procura stesa in calce al presente atto su foglio separato a norma di legge.

ESPONE

#### Indice

PREMESSA

ISTANZA

A) LA SITUAZIONE DEI RICORRENTI

a1) Famiglia

a2) Attivo

a3) Patrimonio mobiliare ed immobiliare

a4) Spese mensili

B) LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA QUANTIFICAZIONE DEL PASSIVO

C) CETO CREDITORIO

D) PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E  
DURATA DEL PIANO

E) SCENARIO ESECUTIVO/LIQUIDATORIO

F) CONCLUSIONI

IN VIA ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE

- ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli seguenti del D. LGS. n. 14/2019, Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) e successive modifiche e, segnatamente:

- 1) i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 comma 1, lett. c), C.C.I.I. dove si contemplano sia la "crisi", intesa come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, sia l'"insolvenza", intesa come stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- 2) ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, i medesimi rivestono entrambi la qualifica di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 14/2019 avendo assunto le proprie obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale ed avendo sempre svolto (il sig. Fiore Felice) attività da dipendente come bracciante agricolo,
- 3) gli stessi non sono soggetti o assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II nonché titolo V, sez. V capo IX del D. Lgs 14/2019;
- 4) i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento od alle procedure previste dagli artt. 65 e ss. D. Lgs 14/2019 né hanno mai beneficiato dell'esdebitazione per due volte ex art. 69 C.C.I.I.;
- 5) non hanno mai subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- 6) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e non hanno compiuto negli ultimi cinque anni atti volontari di destinazione del patrimonio o atti in frode ai creditori.

- Stante quanto sopra, con l'assistenza dello scrivente difensore e della dott.ssa Luciana Zaza (*advisors*), i ricorrenti richiedevano l'accesso alle procedure di sovraindebitamento ex artt 66 e 67 ss CCII all'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Trani, come costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 e 3 lett. b) CCI ([doc. 01](#));

- l'Organismo accoglieva l'istanza con provvedimento del 16.03.2023 e nominava il dott. Carmine Francavilla ed il dott. Mario Vista ([doc. 02](#)), iscritti all'Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani, quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. 14/2019.

- Successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dei nominati Gestori, l'OCC di Trani faceva pervenire il preventivo delle spese per la gestione della procedura di composizione della crisi, quantificato in complessivi € 9.168,81= (compresa IVA), a seguito e per effetto di formale richiesta di rettifica presentata in data 22/3/23 dagli istanti ([doc. 03](#)), i quali provvedevano quindi al pagamento del primo (€ 294,00) e del secondo acconto (€ 1.834,00 – [doc. 04](#)), per complessivi € 2.128,00=.

- Lo scrivente difensore e la dott.ssa Luciana Zaza, in qualità di advisor, ciascuno con distinto mandato professionale/preventivo ([doc. 05](#)), concordavano le condizioni economiche relative al proprio conferimento di incarico, rispetto al quale i ricorrenti ad oggi non hanno versato alcun acconto.

- Facevano seguito incontri in video conferenza ed anche di persona, contatti telefonici e via e-mail con i Gestori e l'OCC di Trani e veniva fornita agli stessi tutta la documentazione utile e necessaria ad illustrare la situazione familiare, economico - patrimoniale e finanziaria dei coniugi indebitati, al fine di valutare la fattibilità della proposta di piano e la meritevolezza, tenuto conto di tutte le ragioni sottese allo spirito delle procedure di sovraindebitamento e di quelle del ceto creditorio.

- Espletata l'istruttoria della pratica ed integrata, anche documentalmente, su richiesta dell'OCC, la proposta di piano da parte degli Advisors, i Gestori della Crisi elaboravano pertanto apposita relazione particolareggiata ex art. 68 D.lgs. 14/2019 ([doc. 06](#)), evidenziando la diligenza impiegata dagli istanti nell'assunzione delle obbligazioni, le cause di indebitamento e così concludendo con un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano qui proposto.

Tutto ciò premesso i sigg. XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati [torna su](#)

### CHIEDONO

**di essere ammessi alla procedura “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” a norma degli artt. 66 e 67 segg. C.C.I.I., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi di Trani**

Al fine di una migliore comprensione e verifica di quanto sopra esposto e di consentire all'Ill.mo Giudicante la più agevole valutazione della situazione debitoria dei coniugi [REDACTED] e della loro meritevolezza, si ritiene opportuno riassumere, qui di seguito, gli elementi rilevanti posti a fondamento della domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento che qui ci occupa. [torna su](#)

## A) LA SITUAZIONE DEI RICORRENTI

### a1) Famiglia.

I sigg. [REDACTED] sono coniugati in regime di comunione legale ed hanno tre figli, [REDACTED] nato il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) ([doc. 07](#): doc. identità - cert. stato famiglia – residenza ed estratto matrimonio).

Il nucleo familiare è quindi composto da 5 persone, tutte residenti in [REDACTED] alla Via [REDACTED] [REDACTED] piano 1°, acquistata in data 29/10/2008 per atto a rogito di Notar Francesco Stellacci in Molfetta (rep. N. 37.878, raccolta n. 11945; cfr [doc 08](#): compravendita e ispezione ipotecaria coniugi), con pertinenziali box auto a piano interrato e posto auto a cielo aperto, ed adibita ad abitazione coniugale (in Catasto al Fg. 16, particella 1216, rispettivamente subalterni 30 – 50 – 23). [torna su](#)

### a2) Attivo/reddito

**Il Sig. [REDACTED]** è un bracciante agricolo, ha un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'imprenditore agricolo sig. [REDACTED] dal quale percepisce una retribuzione giornaliera di euro 67,00 circa ([doc. 09](#)) ed uno stipendio netto mensile di euro 790 circa, secondo una media di calcolo effettuata sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi 2019-2020-2021 ([doc.10](#)); lo stesso percepisce inoltre dall'INPS, in una unica soluzione e nel mese di giugno, l'indennità di disoccupazione agricola ([doc.11](#) visura previdenziale Fiore F.), il cui importo varia di anno in anno come indicato nella tabella di cui infra ([tab. 1](#)).

**La Sig.ra [REDACTED]** nonostante una affannosa ricerca, non è mai riuscita a trovare collocazione ed è sempre stata casalinga e completamente a carico del marito; la ricerca di occupazione è terminata nel 2020, a causa della sopraggiunta invalidità (la stessa è infatti portatrice di handicap al 100% in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5/2/1992 n. 104 con totale inabilità lavorativa permanente ex. art. 2 e art. 12 della legge 118/71) che l'ha costretta a vivere sulla sedia a rotelle e per la quale percepisce (dal 2020) una pensione di

invalidità pari ad euro 313,91 mensili lordi, ossia 292,00 euro netti ([doc. 12](#): invalidità e visura previdenziale).

Tab. 1

Periodo d'imposta	2018	2019	2020	2021
Documento	730	730/CUD	CUD	730/CUD D
Datore di lavoro, altro sostituto d'imposta	██████████ INPS (disocc. Agr)	██████████ INPS (disocc. Agr)	██████████ INPS (disocc. Agr)/ invalidità	██████████ ██████████ INPS (disocc. Agr) /invalidità
Reddito	€ 4.020,00/10.343	€ 9.502,00/4.171	€ 9.530/4.143 3.796	€ 9.570,00/3.819/ 3.796

**Il figlio Sig. ██████████** è disoccupato, invalido al 75% (per rottura clavicola) e percepisce una pensione di invalidità pari ad € 324,24 mensili lordi, 300,00 euro circa netti ([doc. 13](#): visura previdenziale). Egli è altresì padre della minore ██████████ nata il ██████████ dalla relazione con la sig.ra ██████████ alla quale versa gli alimenti ed il mantenimento.

**La figlia ██████████** è disoccupata e non possiede alcun bene, mobile e/o immobile.

**Il figlio ██████████** è assunto come operaio generico con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, attualmente alle dipendenze della società ██████████ Srl in ██████████ e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 1.200,00 ([doc. 14](#)). [torna su](#)

\*\*\*\*

### **a3) Patrimonio mobiliare ed immobiliare dei ricorrenti.**

**Il sig. ██████████**

- è comproprietario con la moglie della abitazione principale sita in ██████████ alla Via ██████████ adibita a casa coniugale siccome sopra meglio identificata. **Il più probabile valore di mercato** astrattamente ricavabile dalla vendita dell'intero immobile, considerate le attuali condizioni di conservazione dello stesso, **corrisponde ad euro 138.100,00**, giusta perizia a firma del Geom. Vincenzo Cioce ([doc. 15](#));
- è altresì proprietario per intero di una mezza vigna (cfr visura per soggetto - [doc. 16](#)) ricevuta per donazione dai genitori, sita in agro di Terlizzi, Uliveto, foglio 55, p.lla 268,

cl. 02, redd. Dom. 11,88, redd. Agr. 8,91); trattasi di un terreno abbandonato che non ha alcun valore di mercato;

- è proprietario di seguenti beni mobili registrati: I) autovettura FIAT Multipla 1.9 JT Auto Spa targata [REDACTED] immatricolata nel 2005, 123.000 KM percorsi (valore di stima 1.200 euro), in pessimo stato manutentivo, che utilizza per recarsi a lavoro e per la quale paga (in n. 2 rate semestrali) una RCA di euro 468 annui ed una polizza infortuni da circolazione di euro 56 annui; II) è altresì comproprietario con il figlio [REDACTED] (50% ciascuno) di una autovettura FIAT Punto Evo 1.3 Auto Spa targata [REDACTED] immatricolata nel 2012, utilizzata esclusivamente dal figlio [REDACTED] per recarsi a lavoro: trattasi di quota indivisa di bene non comodamente divisibile, che non ha quindi valore di mercato ([doc. 17](#));
- è inoltre titolare della carta nominativa prepagata postepay evolution n. 5333.1711.2419.8637 ove viene accreditato lo stipendio e la pensione di disoccupazione agricola, il cui saldo residuo disponibile alla data del 3/11/2023 è di 2.068,48 ([doc.18](#));
- non possiede conti correnti.

**La sig.ra [REDACTED]**

- è proprietaria insieme al marito della abitazione principale, non ha alcun altro immobile di proprietà e non ha beni mobili registrati;
- è inoltre titolare della carta nominativa prepagata postepay evolution n. 5333.1711.2420.0011, ove viene accreditata mensilmente la pensione di invalidità, il cui saldo residuo disponibile alla data del 3/11/2023 è di 1,74 euro ([doc. 18](#));
- non possiede conti correnti

**Dei tre figli, il sig. [REDACTED]**

- è titolare di un libretto postale n. 46819306 al quale è collegata la carta n. 85435268, ove viene accreditata la pensione di invalidità, il cui saldo residuo disponibile alla data del 9/11/2022 era di euro 2,10 ([doc.18](#));
- non possiede conti correnti né beni mobili registrati;

**il sig. [REDACTED]**

- è comproprietario insieme al padre della autovettura FIAT Punto Evo 1.3 Auto Spa targata [REDACTED] immatricolata nel 2012 che lui solo utilizza per lavorare e per la quale paga (in n. 2 rate semestrali) una RCA di euro 800 annui ed una polizza infortuni da circolazione di € 103 annui (v. [doc. 17](#)).

- è titolare di un rapporto di conto corrente postale n. 1052351226, il cui saldo residuo disponibile alla data del 4/11/2022 era di euro 9,00 ([doc.18](#));
- non possiede altro.

Riepilogando:

<b>Valore stimato del patrimonio immobiliare</b>	<b>138.000</b>
<b>Valore stimato (approssimativo) del patrimonio mobiliare</b>	<b>19.958</b>

<b>Valore complessivo del patrimonio (approssimativo)</b>	<b>157.958</b>
<b>Valore immobile prima casa</b>	<b>138.000</b>
<b>Valore patrimonio al netto della prima casa</b>	<b>19.958</b>

[torna su](#)

#### a4) Spese mensili

In relazione alle spese essenziali necessarie al mantenimento ed al fabbisogno primario del nucleo familiare (cfr [docc. 19](#) – [20](#) – [21](#) - [22](#)), i coniugi ██████████ spendono mediamente circa **euro 1.400 circa mensili** (importo al di sotto della soglia di povertà assoluta del 2021) come riportato nella seguente tabella ([tab. 2](#)). Detta somma è inferiore all'importo dell'assegno sociale per il 2022 aumentato della metà ( $€ 468,10 \times 1,5 = € 702,15$ ) e moltiplicato per il coefficiente, pari a 2,85, previsto dalla scala di equivalenza ISEE per il nucleo familiare di riferimento del ricorrente (5 membri), che ad oggi corrisponde ad € 2.002,00. Ai fini della determinazione del reddito mensile necessario per un dignitoso tenore di vita, occorre considerare che l'ISTAT, per una famiglia di 5 persone, prevede una spesa mensile di euro 2.328,00, laddove la famiglia ██████████ riesce a soddisfare le proprie esigenze e necessità primarie con la più modesta somma di **€ 1.400 circa mensili**.

I coniugi ██████████ riescono a far fronte alle spese mensili dell'anno in corso utilizzando l'importo della disoccupazione agricola percepita a giugno dell'anno precedente e parzialmente accantonata ogni anno.

I figli ██████████ contribuiscono in minima parte alle spese mensili della famiglia con il proprio stipendio/pensione come si dirà meglio infra e comunque soltanto nel caso in cui i genitori hanno assoluta necessità.

Tab. 2

Spese/Entrate debitore anno 2022	
1) Totale Spese Mensili	1.400,00
2) Stipendio netto mensile (stipendio ██████████ + invalidità ██████████)	1.114,00 = $(9.570+3.796):12$
3) Indennità Annuale Disoccupazione agricola giugno 2021	3.819,00

<b>Voce</b>	<b>Mensile</b>
Alimenti - Abbigliamento - Spese casa – luci cimitero - varie	595,00
Spese sanitarie	60,00
Condominio	75,00
Tassa abitazione principale (TARI)	30,00
Energia Elettrica Gas e canone RAI	150,00
RCA - bollo - manutenzione automobile	170,00
Acqua	50,00
Comunicazioni (telefonia)	50,00
Spese di trasporto carburante	220,00
<b>TOTALE (approssimativo)</b>	<b><u>1.400,00</u></b>

Riepilogando, complessivamente le uscite annuali ammontano ad € 16.800 circa (1400x12 mensilità) a fronte di entrate annuali pari ad € 17.185,00 (9.570+3.796+3.819), con un margine economico di circa 350/380 euro annui cui la famiglia ██████████ ██████ attinge in caso di imprevisti e/o di necessità. [torna su](#)

## **B) LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA QUANTIFICAZIONE DEL PASSIVO.**

La situazione debitoria, di notevole entità, che grava sui ricorrenti deriva quasi interamente dal mutuo contratto per l'acquisto della loro abitazione coniugale nonché dal contratto di finanziamento successivamente finanziamento n. 741777278, stipulato per far fronte ad esigenze di carattere personale e familiare (nella specie spese funerarie).

Più in particolare, con atto a rogito di Notar Francesco Stellacci in Molfetta (rep. N. 37.878, raccolta n. 11945; v. doc.8), gli odierni istanti, in data 29/10/2008, acquistavano dalla impresa costruttrice ██████████ ██████ SRL l'immobile sito in ██████████ alla Via ██████████ (mq 63) con pertinenziali box auto a piano interrato e posto auto a cielo aperto.

Il corrispettivo di vendita convenuto, pari ad € 190.320,00= (comprensivo di Iva), veniva corrisposto, in parte, con liquidità propria (pari ad € 40.320,00=), e per la parte residua, pari ad € 150.000,00= mediante accollo della quota parte, in linea capitale, del mutuo fondiario a tasso fisso n. 74140929678 ([doc. 23](#)), contratto dalla impresa venditrice con la Banca MPS in data 19/6/2008 e successivamente oggetto di frazionamento e restrizione, giusti atti a rogito di Notar Stellacci Francesco datati 30/9/08 e 14/10/08 (rep n. 37761/11866 e rep. N. 37818/11904). Tale

mutuo, regolato mediante addebito su conto corrente (n. 612619) appositamente acceso dai coniugi, prevedeva **n. 40 rate semestrali posticipate** (comprehensive di capitale ed interessi e scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno dal 01/01/2009 al 01/01/2029) di rimborso della somma mutuata **in 20 anni**.

A garanzia del mutuo fondiario veniva iscritta ipoteca di I° grado sul bene compravenduto all'Ufficio del Territorio di Trani in data 19/6/2008 (al nr. 12333/2267 del reg. part.) per un totale di € 300.000,00=.

Successivamente, con scrittura privata datata 26/10/2009 ([doc. 24](#)) i sigg. [REDACTED] da una parte, e la MPS dall'altra, convenivano, a parziale modifica delle originarie previsioni contrattuali, di prorogare **da 20 a 26 anni la originaria durata del mutuo, prevedendo l'ammortamento dell'importo complessivo residuo in linea capitale (pari ad € 148.033,09) sino al 01/01/2035, nonché di variare l'originario tasso di interesse da fisso a variabile**.

Con ulteriore scrittura privata datata 20/8/2012 ([doc. 25](#)), la Banca mutuante su richiesta della parte mutuataria (**all'epoca già in arretrato nel pagamento di n. 1 rata semestrale**), sospendeva il pagamento di n. 3 rate a partire da quella del 1/7/2012 sino a quella del 1/7/2013, rinunciando ai soli interessi di mora maturati sulla rata scaduta il 1/7/2012, ma non anche agli interessi convenzionali maturati sul capitale residuo nel periodo di sospensione dal 2/1/2012 al 1/7/2013 e calcolati secondo i criteri e le modalità di cui all'originario contratto di mutuo e nei successivi atti integrativi e/o modificativi innanzi citati.

Inoltre, in data 25/11/2016, su richiesta degli odierni ricorrenti, la Banca MPS filiale di Terlizzi AG 1 concedeva l'apertura di credito per € 6.500,00= mediante accensione del finanziamento n. 741777278 regolato sul conto corrente n. 612619.

**Il rimborso delle rate di mutuo da parte dei coniugi [REDACTED] avveniva sempre in ritardo (rispetto ai termini di gennaio e luglio contrattualmente convenuti), con la maggiorazione di tutti gli interessi di mora e le panali convenzionalmente pattuiti, poiché il sig. [REDACTED] non era in grado di far fronte al pagamento del mutuo se non dopo aver percepito dall'INPS, nel mese di giugno di ogni anno, la indennità della disoccupazione agricola, erogata in una unica soluzione.**

**L'incapacità di onorare tempestivamente le rate del finanziamento è spiegata sia dalla capacità reddituale degli istanti, nota all'istituto di credito sin dalla concessione del mutuo (cfr **mod 730/2009, mod 730/2011 e mod. 730/2012** di Fiore Felice, certamente consultati dalla Banca**

erogante per la valutazione del merito creditizio – [doc. 26](#)) sia dallo *status* di occupazione “ad intermittente” del sig. Fiore.

Se ne deduce che l'indebitamento con l'istituto di credito veniva contratto dai sigg XXXXXXXXXX nella prospettiva plausibile e ragionevole di poterne sostenere il carico nel corso del tempo, attraverso restituzioni rateali inevitabilmente ed incolpevolmente tardive.

Di tanto la MPS è sempre stata perfettamente a conoscenza sin dal momento della concessione del mutuo; tant'è vero che i pagamenti (tardivi) delle rate di finanziamento non sono mai stati avversati e/o contestati dall'istituto erogante, che anzi, per oltre 10 anni (e fino alla improvvisa comunicazione di revoca degli affidamenti accordati, intervenuta a mezzo di raccomandata a/r del 28.06.2022, ricevuta nel mese di Luglio 2022 – cfr [doc. 28](#)), li ha sempre incassati, sino a tutto l'anno 2021, con tutti gli interessi di mora e le penali ([doc. 27](#)).

È evidente che tale modo - costante ed uniforme (per circa 10 anni) - della Banca di gestire tale rapporto di finanziamento con i propri clienti ha ingenerato in questi ultimi la chiara ed indiscutibile convinzione che l'ammortamento del mutuo dovesse e/o potesse avvenire tranquillamente con adempimenti tardivi.

Sta di fatto che, con raccomandata del 28.06.2022 ricevuta nel mese di Luglio 2022 (v. doc. 28), la MPS filiale di Terlizzi ha improvvisamente ed inspiegabilmente comunicato agli odierni istanti la revoca di tutti gli affidamenti sino ad allora accordati ed il recesso immediato da qualsivoglia rapporto contrattuale in essere con conseguente trasferimento a sofferenza della loro posizione debitoria.

In conseguenza di tale recesso la Banca provvedeva pertanto, in data 1/6/2022, alla immediata chiusura del conto corrente n. 612619, portante alla data del 01/6/2022 il saldo debitore complessivo di euro 13,13 (saldo comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto), nonché a richiedere: 1) con riferimento al finanziamento n. 741777278, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1186 c.c. (decadenza dal beneficio del termine), “l'immediato pagamento del residuo debito complessivo di euro 1.759,94 per rate insolute alla data di chiusura del 30/11/2021 ed euro 5 per spese, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo”, 2) mentre con riferimento al finanziamento ipotecario n. 74140929678 “l'immediato pagamento del residuo debito di euro 120.379,05 alla data di chiusura del 6/6/2022 di cui 113.651,76 in capitale a scadere, euro 6.727,29 per rate insolute ed euro 0 per spese, oltre commissioni ed interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al

saldo”, 3) e dunque in definitiva “l'immediato pagamento dell'importo complessivo di euro 122.157,32 oltre accessori ed interessi legali e convenzionali dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 c.c. nelle misure sopraindicate e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di usura”.

Pertanto, con nota mail del 13/09/2022, lo scrivente difensore, in nome e per conto della Sig.ra [REDACTED] riscontrava la richiesta della MPS, evidenziando *in primis* che prima di allora nessuna comunicazione di sollecito/recesso era mai stata inviata alla cliente (tra l'altro, **ancora oggi, la MPS, nonostante sia stata fatta dallo scrivente espressa e formale richiesta in tal senso, non ha mai fornito la prova di queste comunicazioni**) e quindi richiedendo la rimessione in *bonis* ovvero la rinegoziazione del mutuo mediante un piano di rientro dell'intera posizione debitoria mediante rate mensili (e non più semestrali) di importo non superiore ad euro 400,00, con disponibilità a versare immediatamente la somma di euro 4.000 a copertura parziale delle rate di mutuo rimaste insolute.

Con nota mail del 23.09.2022, la MPS, per il tramite della Sig.ra [REDACTED] riscontrava la ridetta proposta, ritenendola inammissibile in ragione della intervenuta classificazione a sofferenza della posizione dei debitori e della mancanza del presupposto della riacquistata capacità economica di far fronte ai pagamenti concordati.

In data 30.09.2022 l'Avv. Sciancalepore, nel riscontrare la nota mail della MPS, insisteva per la rinegoziazione del mutuo, anche ribadendo e richiamando le agevolazioni previste per legge per i portatori di handicap grazie agli accordi tra CDP e ABI, all'uopo proponendo l'incremento ad euro 500,00 della rata di ammortamento, oltre al pagamento immediato dell'importo di euro 6.000 a copertura delle rate di mutuo rimaste insolute. A tale proposta, tuttavia, non facevano seguito ulteriori riscontri e/o repliche da parte della Banca.

Da quanto innanzi può agevolmente dedursi che **l'attuale livello di indebitamento - non sostenibile - dei ricorrenti sia maturato nel tempo per cause indipendenti dalla loro volontà e/o da colpa grave e tantomeno da loro mala fede, ma solo per stato di necessità:** non sono state infatti effettuate spese eccedenti il tenore di vita sostenibile dalla famiglia, il reddito prodotto è stato impiegato soltanto per consentire un tenore di vita dignitoso e per onorare il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e non si è fatto ricorso al credito con finanziamenti personali che avrebbero solo rischiato di aggravare ulteriormente la posizione debitoria.

Al fine di dare attuazione alla *ratio* stessa dell'impianto normativo susseguitosi ex L. 3/2012, ex L. 176/2020 e D.Lgs 14/2019 art. 68 comma 3, consistente nel garantire ai debitori di recuperare una serenità economica e una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza essere sottoposti a fenomeni estortivi o di usura, particolare rilevanza è assunta dalla corretta valutazione della meritevolezza del debitore.

Infatti, intendendo porre aiuto e sostegno al debitore sovra indebitato allorché non emergono profili di colpa grave o di frode in capo ad esso, è reso obbligo accertare anche l'eventuale colpevolezza dei creditori per aver favorito maliziosamente il ricorso al credito, non avendo valutato adeguatamente il merito creditizio.

A tal proposito, anche ai fini della previsione contenuta nell'art. 69, comma 2, CCII, si ritiene che nella fattispecie in esame la valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito sia stata certamente superficiale e/o scorretta e/o comunque inadeguata, in spregio del basilare canone civilistico della correttezza e buona fede oltre che del disposto normativo di cui all'art 124bis TUB come anche dell'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo, essendo stata totalmente ignorata e/o mal valutata la sostenibilità del mutuo e la capacità di rimborso dei coniugi ██████████ in considerazione della oggettiva esistenza e consistenza della loro situazione finanziaria/patrimoniale, oltre che delle loro necessità/esigenze primarie per la dignitosa sopravvivenza.

Sul punto la giurisprudenza, in maniera granitica, ha sancito che "Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente."<sup>1</sup>

È appena il caso di rilevare che la preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata dalle norme del T.U Bancario (124 e 124- bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) e deve essere ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.), essendo finalizzata ad assicurare la correttezza e la moralità della contrattazione.

---

<sup>1</sup> cfr Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020. Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020, ma anche Tribunale Vicenza 24.09.2020, Tribunale di Napoli 21.10.2020, Tribunale di Trani, 16.03.2023.

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve infatti svolgere, alla stregua del principio di buona fede, una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito, poiché, come è noto, nella prassi commerciale relativa ai contratti di mutuo e finanziamento, il rapporto rata/reddito non deve mai superare il 30-35% del reddito netto mensile dei richiedenti.

Pertanto al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, “è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano, in un’ottica deflattiva dall’eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine” (Decreto Tribunale Napoli Nord del 21/04/2021).

**La situazione debitoria dei coniugi [REDACTED] si complicava ulteriormente nel periodo tra il 2019 – 2021,** a causa dei debiti contratti anche nei confronti del proprio Condominio per via dei lavori condominiali straordinari ivi eseguiti, nonché a causa della sopraggiunta invalidità civile della Sig.ra [REDACTED] costretta ormai a vivere sulla sedia a rotelle ed a sopportare, inevitabilmente, tutte le spese sanitarie necessarie per le cure del caso, e della nascita della nipotina [REDACTED] figlia di [REDACTED] convivente con i genitori.

Tali accadimenti compromettevano ulteriormente la solvibilità (già di per sé precaria) degli odierni ricorrenti con riferimento ai rapporti obbligatori in essere con la Banca (finanziamento n. 741777278 e finanziamento ipotecario n. 74140929678), ma anche agli adempimenti fiscali nei confronti del Comune di Terlizzi e della Regione Puglia, come è stato accertato dall’OCC di Trani.

\*\*\*\*\*

**I coniugi [REDACTED] risultano indebitati per complessivi € 1.724,93 anche nei confronti del Condominio di Via [REDACTED] in Terlizzi in cui ricade la loro abitazione principale,** giusta attestazione dell’amministratrice di condominio, Rag. Flacco Maria, datata 13/10/2023 ([doc. 29](#)), a causa del mancato integrale pagamento (**alla data del 13/10/2023**) - così si legge nella dichiarazione – “del saldo bilancio consuntivo anni 2019-2020-2021, in cui è inclusa la quota residua per i lavori straordinari di manutenzione del giardino comune eseguiti nell’anno 2019, nonché del saldo bilancio consuntivo 2022 e delle quote ordinarie di luglio, agosto, settembre 2023 e della quota individuale per il consumo di acqua del mese di ottobre 2023”.

Tale attestazione dell’amministratrice condominiale è successiva a quella, dalla stessa sottoscritta, datata 18/11/2022 ([doc. 30](#)), da cui risulta una debitoria, **alla data del 18/11/2022,**

a carico degli odierni istanti per spese/oneri condominiali pari ad € 1.823,28 a titolo di “Saldo bilancio consuntivo anni 2019 – 2020 - 2021 di euro 1097,59 (debito iniziale 1857,07 meno gli acconti versati di euro 759,48); Mensilità condominiali da aprile a novembre 2022 euro 520,00; quota acqua luglio e novembre 2022 euro 215,69”.

A tal riguardo, corre l’obbligo evidenziare che nell’intervallo di tempo compreso tra il rilascio delle due attestazioni (e quindi tra 18/11/2022 ed il 13/10/2023) il sig. [REDACTED] versava al Condominio ulteriori acconti di complessivi € 1.700,00=, giuste ricevute di pagamento che si producono ([doc. 31](#)), senza tuttavia avere la minima contezza di quale posizione debitoria stesse estinguendo od avesse estinto, poiché gli intervenuti pagamenti risultano essere stati imputati dall’amministratrice di condominio non a posizioni di debito specifiche, bensì a titolo di mero “acconto quote condominiali”, con la conseguenza che non è agevole ricostruire e verificare i titoli della effettiva pretesa creditoria del Condominio.

È evidente come tale *modus operandi* dell’amministratrice condominiale si dimostri poco trasparente e per nulla preciso, a danno ovviamente della famiglia [REDACTED] sicchè di questo se ne è tenuto conto nella predisposizione e presentazione della proposta di piano di ristrutturazione di cui infra ([tab.3](#)).

\*\*\*\*\*

I Gestori della Crisi nominati dall’OCC di Trani riscontravano altresì ulteriori pendenze debitorie degli istanti:

- nei confronti del Comune di Terlizzi per € 1.966,00=, a causa del mancato pagamento di tributi locali, nella specie la TARI - annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, giusta Attestazione Sett. IV – Uff. Tributi del Comune di Terlizzi del 17/4/2023 ([doc. 32](#)); a tal riguardo si deve precisare che, stranamente, il Comune di Terlizzi, o meglio due diversi uffici (Settore III e Settore IV Tributi) del medesimo Ente, ha rilasciato due dichiarazioni/precisazioni del credito tra loro manifestamente non omogenee quanto agli importi pretesi a titolo di Tari ed acconto IMU, il che non ha agevolato la elaborazione e predisposizione del piano di ristrutturazione, per la quale si è preferito fare riferimento alla dichiarazione firmata e datata 18/4/2023:

- nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per crediti vantati nei confronti della sola sig.ra [REDACTED] da parte dell’Amministrazione Finanziaria-Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Bari, a causa del mancato pagamento di sanzioni per violazioni di obblighi catastali di importo pari ad € 1.170,68=, per cui risultano essere state emesse, ed

**asseritamente** notificate (non vi è tuttavia prova di questo), le seguenti cartelle di pagamento: n. 01420220010649610000 e n. 01420220024040600000 ([doc. 33](#)),

- **nei confronti dell' Agenzia delle Entrate Riscossione** per crediti vantati nei confronti del **solo sig. [REDACTED]** da parte della Regione Puglia, a causa del mancato pagamento della tassa automobilistica regionale - annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, e del Comune di Terlizzi, per il mancato pagamento della Tari - annualità 2012, **per complessivi € 1.898,31=**, rispetto ai quali risultano essere state emesse, ed **asseritamente** notificate (non vi è tuttavia prova di questo), le cartelle di pagamento n. 01420190021182016000, n. 01420190027675032000, n. 01420200023860088000, n. 01420210012167446000, n. 014202030009529343000, come specificatamente richiamate nel **preavviso di fermo** notificato al sig. Fiore Felice in data 17/10/2023 ([doc. 34](#)), nonché la cartella n. 01420230019564245000 per il mancato pagamento del bollo auto annualità 2018, **di importo pari ad € 337,49=** (doc. 34, pagg 8-14).

**Con riferimento al preavviso di fermo** (doc.34), si deve precisare che tale provvedimento è stato immediatamente opposto in via di autotutela dal sig. [REDACTED] per il tramite dello scrivente difensore (cfr missiva legale inoltrata a mezzo pec all'Ufficio AdE-Riscossione – [doc. 35](#)), poiché ingiusto ed illegittimo, in quanto diretto ad attingere un veicolo che il sig. [REDACTED] unico contribuente indebitato nei confronti del Fisco, ha cointesto con il figlio [REDACTED] (il quale soltanto se ne serve in via esclusiva).

In tale missiva, lo scrivente difensore evidenziava altresì:

- con riferimento **all'asserito omesso versamento nei confronti della Regione Puglia della tassa automobilistica annualità 2013, 2014, 2015 e 2016**, come le cartelle di pagamento presupposte non fossero mai state notificate all'odierno ricorrente, sicchè richiedeva la trasmissione di **copia della relata di notifica delle cartelle** (Cartella n. 01420190021182016000, 01420190027675032000, 01420200023860088000, 01420210012167446000) e **delle relative eventuali CAD**.
- con riferimento alla notifica della **cartella di pagamento n. 01420230019564245000 inerente il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2018** di importo pari ad **€ 337,49=**, come tale posizione non fosse mai stata comunicata né agli advisors e tantomeno ai Gestori della Crisi nell'ambito della procedura di ristrutturazione dinanzi all'OCC di Trani, pur avendone fatta espressa richiesta ai fini della individuazione dell'esatto ammontare del passivo. Anche tale ingiustificato comportamento ha ritardato la chiusura della fase degiurisdizionalizzata di competenza dell'OCC.

Sta di fatto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con nota pec datata 30/10/2023 ([doc. 36](#)), nel riscontrare la suddetta nota legale, ha **annullato la procedura di iscrizione di fermo amministrativo, omettendo però di trasmettere copia della relata di notifica e delle eventuali CAD delle cartelle di pagamento di cui all’annullato preavviso di fermo** (n. 01420190021182016000, 01420190027675032000, 01420200023860088000, 01420210012167446000), **ragion per cui sembrerebbe non essere certa la legittimità e/o fondatezza della suddetta pretesa fiscale.**

Tale comportamento dell’Ente si dimostra tutt’altro che collaborativo e trasparente, a danno ovviamente della famiglia [REDACTED] e di questo se ne è tenuto conto nella predisposizione e presentazione della proposta di piano di ristrutturazione di cui infra ([tab. 3](#)).

---

A corollario di quanto innanzi possiamo quindi riassumere le cause del sovraindebitamento nei seguenti punti:

- all’epoca della concessione del mutuo da parte della Montepaschi Siena le entrate mensili ordinarie del nucleo familiare consistevano (ma la situazione non mutata oggi) unicamente nel reddito da lavoro prodotto ad intermittenza dal Sig. [REDACTED] e erano sono sufficienti a sostenere il pagamento delle rate semestrali previste dal contratto di mutuo senza l’integrazione dell’indennità di disoccupazione agricola (percepita in un’unica soluzione a giugno di ogni anno), il che causava un’asincronia tra flussi di entrate e pagamento delle rate semestrali già citate. Cionondimeno, Montepaschi Siena concedeva comunque il mutuo e per oltre dieci anni accettava i pagamenti sistematicamente in ritardo, percependo anche interessi di mora e penali previste contrattualmente;
- nel periodo 2019 - 2021 la situazione finanziaria della famiglia Fiore si aggravava ulteriormente in seguito alla necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria nel Condominio, oltre alla sopraggiunta invalidità civile della Sig.ra [REDACTED] con tutte le spese sanitarie del caso, e alla nascita della nipotina, figlia di [REDACTED] ancora convivente con i genitori;
- in data 28 giugno 2022, Montepaschi Siena comunicava alla famiglia [REDACTED] il recesso dal contratto di mutuo e la revoca degli affidamenti in essere, intimando il pagamento dell’importo complessivo di euro 122.157,32;

- la richiesta di immediato pagamento da parte di Montepaschi Siena dell'importo di euro 122.157,32 ha condotto il nucleo familiare nello stato di crisi oggetto di tale procedimento.

A causa di tale situazione, si è dunque manifestato un forte squilibrio finanziario tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, atteso che non vi sono redditi sufficienti oltre il minimo vitale per poter onorare il debito contratto con la Banca e con gli altri creditori.

[torna su](#)

### C) CETO CREDITORIO

Ciò detto, con riferimento agli attuali creditori degli odierni ricorrenti, **il ceto creditorio** risulta così composto:

1. *Banca MPS per MUTUO prima casa, credito privilegiato speciale garantito da ipoteca di I grado*: totale da restituire euro **122.157,32** oltre accessori ed interessi legali e convenzionali dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo, interessi dovuti anche per la mora ai sensi dell'art. 1224 c.c. nelle misure sopraindicate e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di usura,
2. *Comune di Terlizzi, credito privilegiato ex art. 2752 c.c. di € 1.966,00;*
3. *Agenzia delle Entrate Riscossione, credito privilegiato ex art. 2752 c.c. di € 3.406,48 (€ 1898,31 + € 337,49 + € 1.170,68);*
4. *Banca MPS Credito chirografario per FINANZIAMENTO n. 741777278*: da restituire **euro 1.759,94** per rate insolute alla data di chiusura del 30/11/2021 ed euro 5 per spese, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo.;
5. *Banca MPS, credito chirografario per Spese conto corrente n. 612619 chiuso il 1/6/22*: totale da restituire **euro 13,33;**
6. *Condominio Via [REDACTED] in Terlizzi, credito chirografario per spese/oneri condominiali*: totale da restituire **euro 1.724,93,**

nonché, per effetto della proposizione della procedura di ristrutturazione del debito:

7. *OCC di Trani, credito prededucibile per contributo unificato e diritti*: euro **125,00;**
8. *OCC di Trani, credito privilegiato ex art. 2751 C.C. prededucibile* per residui euro **7.040,81** (cfr preventivo OCC sottoscritto dagli istanti- **all. 32**);
9. *Credito professionale prededucibile ex D.L. 14/2019, ex art. 6, c.1 let. b) della Dott.ssa Zaza (Advisor)*: credito privilegiato ex art. 2751bis n. 2) C.C. euro **2.188,68;**

10. *Credito professionale prededucibile ex D.L. 14/2019, ex art. 6, c.1 let. b) dell'Avv. Sciancalepore (Advisor): credito privilegiato ex art. 2751bis n. 2) C.C. euro 1.795,56;*
11. *Credito privilegiato della Dott.ssa Zaza (Advisor): privilegio ex art. 2751bis n. 2) C.C.: euro 729,56;*
12. *Credito privilegiato dell'Avv. Sciancalepore (Advisor): privilegio ex art. 2751bis n. 2) C.C.: euro 598,52.*

**Pertanto, il totale complessivo dell'esposizione debitoria dei ricorrenti è dunque pari ad € 143.506,13.**

[torna su](#)

#### **D) PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E DURATA DEL PIANO**

Visto e confermato quanto sopra, si ritiene di poter formulare la seguente proposta di Ristrutturazione dei Debiti ex artt. 66 e 67 ss. D Lgs. 14/2019, sicuramente migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria come illustrata e documentata infra, così da definire bonariamente la posizione debitoria degli istanti ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di ulteriori spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive, e da conservare l'unico immobile di proprietà adibito a casa familiare.

Ai fini della redazione del Piano, si ritiene tuttavia ragionevole non considerare il valore del fondo agricolo e dell'autoveicolo di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] poiché il terreno è un fondo abbandonato e comunque privo di valore di mercato, mentre la macchina, in pessimo stato manutentivo, la cui quotazione di mercato è stimata intorno ai 1.000 euro circa, è l'unico mezzo di trasporto utilizzato dal sig. [REDACTED] necessario e indispensabile per lavorare e per soddisfare i bisogni primari della famiglia.

La liquidazione di tale veicolo avrebbe avuto senso laddove fosse stato possibile realizzare un margine attivo fra il valore di vendita e il valore di acquisto di un veicolo sostitutivo (comunque indispensabile). Nel caso in esame, liquidare detto veicolo per reperire sul mercato un altro mezzo alle medesime condizioni, se non addirittura ad un costo maggiore stante l'aumento dei prezzi per l'acquisto di auto usate, maggiorato tra l'altro dei costi di trasferimento, porterebbe senza dubbio ad un decremento dell'attivo patrimoniale, e quindi ad un risultato nettamente peggiorativo per la massa dei creditori nell'eventuale ipotesi liquidatoria.

La proposta dei ricorrenti è molto lineare e si sostanzia nel mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di 4.000,00 euro in un'unica soluzione ed *una tantum*, necessari per le spese della procedura dinanzi l'OCC di Trani ed il pagamento degli acconti dovuti al medesimo Organismo.

Parte di questa somma, e più specificatamente 2.128,00 euro (versata a titolo di n. 2 due acconti sul compenso e di spese di procedura), è già stata utilizzata a tal fine dai ricorrenti, perciò residuano 1.834,00 euro da versarsi al momento dell'omologazione del Piano da parte del Tribunale.

**Il piano del consumatore offre, oltre alla abitazione coniugale, anche ulteriori garanzie a proprio sostegno ed in particolare il TFR che il sig. [REDACTED] sta comunque maturando e che maturerà nel corso dell'intero piano.** Inoltre si auspica che la figlia [REDACTED] possa, in caso di impiego futuro, aiutare i propri genitori.

Il reddito netto mensilmente percepito dal sig. [REDACTED] ammonta, come detto, a ca. € 790,00, secondo una media di calcolo effettuata in base alle ultime tre dichiarazioni dei redditi 2019-2020-2021. A tale reddito va sommato l'importo mediamente percepito dalla sig.ra [REDACTED] per la pensione di invalidità ( $€ 292 \times 13 : 12 = 316$ ) e dal sig. [REDACTED] ( $€ 3.819 / 12 = 318$ ) per l'indennità di disoccupazione agricola, **per cui le entrate dei coniugi istanti corrispondono in media ad € 1.424,00.**

Si è detto che i figli [REDACTED] e [REDACTED] finché vivono con i propri genitori e fanno parte del nucleo familiare, contribuiscono con le proprie risorse, rispettivamente nella misura del 35% ca (€ 105) e del 27% ca (€ 325) ciascuno, alle spese correnti necessarie al mantenimento del nucleo familiare. Gli stessi quindi apportano finanza esterna e si sono resi disponibili ad integrare la loro iniziale contribuzione (di 430,00 euro) sino ad un ammontare complessivo di euro 500,00, a testimonianza della volontà di tutto il nucleo familiare di sottoporre al ceto creditorio una proposta il più soddisfacente possibile (doc. 37).

Considerando le ulteriori entrate mensili apportate da finanza esterna, le entrate mensili totali ammontano a circa 1.924,00 euro, sufficienti a far fronte alle spese correnti mensili (1.400,00 euro) ed a **mettere a disposizione del ceto creditorio, come rata mensile di ammortamento del piano di ristrutturazione del debito, la somma di € 470,00=, secondo termini e modalità di seguito meglio esposti.**

La somma mensile messa a disposizione della Procedura quale attivo liquidabile del patrimonio mobiliare è stata quindi calibrata tenendo conto delle spese necessarie al sostentamento della famiglia degli istanti.

Tanto considerato, si procede ad illustrare ed a proporre le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento.

Al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, con la presente proposta si propone pertanto una profonda ristrutturazione di tutti i debiti degli istanti.

**Più specificamente ed in via principale**, la proposta di Piano di ristrutturazione della **posizione debitoria pari ad € 143.506,13** prevede la **soddisfazione integrale dei crediti prededucibili vantati dall'OCC di Trani** (ossia per € 7.165,81), nonché **la soddisfazione pari al 75,00%** - come previsto dal D.L. 14/2019, ex art. 6, c.1 let. b) - **del credito prededucibile vantato dagli Advisors** (ossia per € 2.188,68 alla Dott.ssa Zaza e per € 1.795,56 all'Avv.to Sciancalepore – mentre **il restante 25% del credito sarà annoverato nella classe dei crediti privilegiati** e soddisfatto al 50% - con falcidia dell'altro 50% -: € 362,92 alla Dott.ssa Zaza ed € 297,56 all'Avv.to Sciancalepore).

Il piano prevede altresì la **soddisfazione pari al 67%** (ossia per € 82.009,56) **del credito ipotecario, con le stesse garanzie tuttora esistenti**, e la **soddisfazione pari al 50% circa per tutti gli altri creditori privilegiati** (Comune di Terlizzi soddisfatto per € 979,07 e Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.696,43), eccetto la quota parte del credito degli advisors, così come innanzi meglio illustrato.

Infine, il piano prevede **la soddisfazione pari al 20% circa dei creditori in chirografo** (spese condominiali soddisfatte per € 344,00 e finanziamento MPS per € 350,88).

Si precisa che, per ragioni di economia processuale, sarà opportuno che i Gestori aprano un conto corrente intestato alla procedura i cui costi di apertura e gestione saranno integralmente a carico degli istanti, come riportato nel preventivo dell'OCC di Trani. Si precisa, altresì, che sul conto corrente intestato alla procedura, i ricorrenti verseranno mensilmente l'importo di cui alla proposta, mentre i Gestori effettueranno i pagamenti ai creditori annualmente.

Pertanto, **il valore del debito siccome ristrutturato per effetto dalla presente proposta è pari a € 97.190,47** secondo il prospetto che segue:

Tab.3

POSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA al 19.10.2023									
CREDITORI	TIPOLOGIA DEBITO	GRADO DI PRIVILEGIO	DEBITO RESIDUO	% FALCIDIA	% SODDISFAZIONE	SOMMA FALCIDIATA	DEBITO POST FALCIDIA	OMOLOGA PIANO	DEBITO DA RISTRUTTURARE
CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI	SPESE PROCEDURA	PREDEDUCIBILE Pref. grado 1 mobiliare	125,00 €	0,0%	100,0%	0,00 €	125,00 €	125,00 €	0,00 €
OCC DI TRANI	SPESE PROCEDURA	PREDEDUCIBILE ex art. 6, c. 1, let. a) Pref. grado 1 mobiliare	7.040,81 €	0,0%	100,0%	0,00 €	7.040,81 €	1.833,76 €	5.207,05 €
DOTT.SSA ZAZA (ADVISOR)		PREDEDUCIBILE ex art. 6, c. 1, let. b) Pref. grado 1 mobiliare	2.188,68 €	0,0%	100,0%	0,00 €	2.188,68 €		2.188,68 €
AVV. SCIANCALEPORE (ADVISOR)		PREDEDUCIBILE ex art. 6, c. 1, let. b) Pref. grado 1 mobiliare	1.795,56 €	0,0%	100,0%	0,00 €	1.795,56 €		1.795,56 €
DOTT.SSA ZAZA (ADVISOR)		PRIVILEGIATO ex art. 2751 bis, n.2 C.C. Pref. grado 5 mobiliare	729,56 €	50,3%	49,8%	366,64 €	362,92 €		362,92 €
AVV. SCIANCALEPORE (ADVISOR)		PRIVILEGIATO ex art. 2751 bis, n.2 C.C. Pref. grado 5 mobiliare	598,52 €	50,3%	49,7%	300,96 €	297,56 €		297,56 €
COMUNE DI TERLIZZI		PRIVILEGIATO EX art. 2752, c.4 C.C. Pref. grado 20 mobiliare	1.966,00 €	50,2%	49,8%	986,93 €	979,07 €		979,07 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		PRIVILEGIATO EX art. 2752, c.4 C.C. Pref. grado 20 mobiliare	3.406,48 €	50,2%	49,8%	1.710,05 €	1.696,43 €		1.696,43 €
MONTEPASCHI SIENA	MUTUO IPOTECARIO	PRIVILEGIATO ex art. 2852 c.c.	122.157,32 €	32,9%	67,1%	40.147,76 €	82.009,56 €		82.009,56 €
MONTEPASCHI SIENA	SPESE CONTO CORRENTE	CHIROGRAFO	13,33 €	100,0%	0,0%	13,33 €	0,00 €		0,00 €
MONTEPASCHI SIENA	FINANZIAMENTO	CHIROGRAFO	1.759,94 €	80,1%	19,9%	1.409,06 €	350,88 €		350,88 €
CONDOMINIO	RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIALE	CHIROGRAFO	1.774,93 €	80,1%	19,9%	1.380,93 €	344,00 €		344,00 €
TOTALI			143.506,13 €			46.315,66 €	97.190,47 €	1.958,76 €	95.231,71 €

Pertanto, il Piano di ristrutturazione proposto si sostanzia nel corrispondere, dall'omologazione da parte del Tribunale,

-immediatamente ed in un'unica soluzione, la somma di € 1.833,76=, al netto dell'importo pari ad € 125,00 già impiegato per l'iscrizione a ruolo della presente procedura (doc. 38), da imputarsi, in via di prededuzione, al rimborso parziale dei costi della procedura (spese di procedura ed ulteriore acconto del 20% del compenso spettante all'OCC di Trani);

- mentre la parte residua del debito, pari ad € 95.231,71 attraverso n. 202 rate mensili di 470,00 euro ciascuna, una mini rata da € 91,09 ed una mini rata finale di € 215,90 così per un totale di 204 rate complessive, da imputarsi come da seguente prospetto: Prosp.1

CREDITORE	DEBITO DA RISTRUTTURARE	% INCIDENZA DEBITO VERSO I CREDITORI SU DEBITORIA TOTALE DELLA FASE	QUOTA MENSILE SPETTANTE AD OGNI CREDITORE	N. RATE	SOMMA SODDISFATTA NELLA FASE	DIFFERENZA TRA DEBITO DA RISTRUTTURARE E SOMMA SODDISFATTA
OCC DI TRANI	5.207,05 €	56,7%	266,26 €	10	2.662,60 €	2.544,45 €
DOTT.SSA ZAZA	2.188,68 €	23,8%	111,92 €	10	1.119,20 €	1.069,48 €
AVV. SCIAN CALEPORE	1.795,56 €	19,5%	91,82 €	10	918,20 €	877,36 €
<b>TOTALE</b>	<b>9.191,29 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>470,00 €</b>		<b>4.700,00 €</b>	
CREDITORE	DEBITO DA RISTRUTTURARE	% INCIDENZA DEBITO VERSO I CREDITORI SU DEBITORIA TOTALE DELLA FASE	QUOTA MENSILE SPETTANTE AD OGNI CREDITORE	N. RATE	SOMMA SODDISFATTA NELLA FASE	DIFFERENZA TRA DEBITO DA RISTRUTTURARE E SOMMA SODDISFATTA
OCC DI TRANI	2.544,45 €	26,8%	126,00 €	20	2.520,00 €	24,45 €
DOTT.SSA ZAZA	1.069,48 €	11,8%	52,96 €	20	1.059,20 €	10,28 €
AVV. SCIAN CALEPORE	877,36 €	9,7%	43,45 €	20	869,00 €	8,36 €
MONTEPASCHI SIENA MUTUO	5.000,00 €	52,7%	247,60 €	20	4.952,00 €	48,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>9.491,29 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>470,01 €</b>		<b>9.400,20 €</b>	<b>91,09 € mini rata</b>
CREDITORE	DEBITO DA RISTRUTTURARE	% INCIDENZA DEBITO VERSO I CREDITORI SU DEBITORIA TOTALE DELLA FASE	QUOTA MENSILE SPETTANTE AD OGNI CREDITORE	N. RATE	SOMMA SODDISFATTA NELLA FASE	DIFFERENZA TRA DEBITO DA RISTRUTTURARE E SOMMA SODDISFATTA
DOTT.SSA ZAZA	362,92 €	0,4%	2,10 €	172	361,20 €	1,72 €
AVV. SCIAN CALEPORE	297,56 €	0,4%	1,73 €	172	297,56 €	0,00 €
COMUNE DI TERLUZZI	929,07 €	1,7%	5,68 €	172	916,96 €	12,11 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.696,43 €	2,3%	9,84 €	172	1.692,48 €	3,95 €
MONTEPASCHI SIENA MUTUO	77.021,60 €	95,0%	446,61 €	172	76.816,92 €	204,68 €
MONTEPASCHI SIENA	0,00 €	0,0%	0,00 €	172	0,00 €	0,00 €
MONTEPASCHI SIENA	352,60 €	0,4%	2,04 €	172	350,88 €	1,72 €
CONDOMINIO	345,72 €	0,4%	2,00 €	172	344,00 €	1,72 €
<b>TOTALE</b>	<b>81.055,90 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>470,00 €</b>		<b>80.840,00 €</b>	<b>215,90 € mini rata finale</b>
				<b>rate totali</b>		<b>SOMMA SODDISFATTA TOTALE</b>
				<b>204</b>		<b>95.247,19 €</b>

Più specificatamente, come si evince dal prospetto che precede, la proposta di piano prevede il risanamento della posizione debitoria attraverso quattro fasi:

1. prima fase - pagamento della somma di € 1.958,76 a parziale copertura dei costi di procedura;
2. seconda fase - pagamento di € 4.700,00 attraverso n. 10 rate mensili da € 470,00 a parziale soddisfazione del credito complessivamente vantato da Occ di Trani (in tale fase soddisfatto nella misura del 56,7 % rispetto agli altri creditori, mediante accredito mensile di euro 266,26 dell'intera rata) e da Advisors, dott.ssa Zaza e Adv. Sciancalepore (in tale fase soddisfatti in via di prededuzione nella misura rispettivamente del 23,8% e del 19,5% rispetto agli altri, mediante accredito mensile di euro 111,92 e di euro 91,82 dell'intera rata);

3. **terza fase** - pagamento di € 9.491,29 attraverso n. 21 rate mensili, di cui 20 rate da € 470,00 ed una mini rata da € 91,09=, così da saldare il credito vantato da Occ di Trani e dagli Advisors e soddisfare parzialmente (nella misura di € 5.000,00) il credito della MPS per il mutuo ipotecario. Più nel dettaglio, in tale fase l'Occ sarà soddisfatto, rispetto agli altri creditori, nella misura del 26,8%, mediante accredito, per venti mensilità, della somma di euro 126,00 dell'intera rata, nonché mediante accredito della somma di € 24,45 della mini rata, invece gli advisors saranno soddisfatti, in via di prededuzione, rispettivamente nella misura dell'11,3% e del 9,2% rispetto agli altri creditori, mediante accredito, per venti mensilità, della somma di euro 52,96 e di euro 43,45 dell'intera rata, nonché mediante accredito della somma di € 10,28 e di € 8,36 della mini rata, mentre la MPS verrà soddisfatta a titolo di rimborso mutuo nella misura del 52,7% rispetto agli altri mediante accredito, per venti mensilità, della somma di € 247,60 della intera rata, nonché mediante accredito della somma di € 48,00 della mini rata ([prosp. 1](#));
4. **quarta fase** - pagamento di € 81.055,90 attraverso n. 172 rate mensili da € 470,00 ed una mini rata finale di € 215,90 ad integrale soddisfazione della totalità dei creditori privilegiati e chirografari, in tale fase soddisfatti secondo le percentuali e mediante accredito di quote mensili della intera rata e della mini rata finale meglio indicate nel prospetto sopra ([prosp. 1](#)).

Si ritiene opportuno corrispondere le esigue rate mensili previste nella fase 4 per i creditori privilegiati e chirografari diversi da "Montepaschi Siena Mutuo" in soluzioni annuali al fine di accumulare somme significative, poiché diversamente il pagamento di rate mensili così esigue comporterebbe costi di commissioni addirittura maggiori rispetto alla rata stessa.

Sulla percentuale di soddisfazione offerta al creditore, si ritiene, in linea con la giurisprudenza più recente, che essa sia in linea rispetto a quella offerta agli altri creditori, compatibile con le risorse finanziarie dei debitori, tenendo conto anche del fatto che allo stato non appaiono sussistenti possibilità di incremento del reddito familiare considerata anche l'età dei ricorrenti e che gli stessi devono pur sempre poter onorare le future obbligazioni per tributi e/o oneri condominiali senza indebitarsi nuovamente nei confronti dei medesimi soggetti.

**In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'Organo Giudicante ritenga che l'intero compenso degli Advisors sia di grado privilegiato e non in prededuzione del 75%**, la proposta di Piano di ristrutturazione della posizione debitoria degli istanti prevederà: **la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili vantati dall'OCC di Trani** (ossia per €

7.165,81), nonché la **soddisfazione pari al 68,34% del credito privilegiato vantato dagli Advisors** (ossia per € 1.994,40 alla Dott.ssa Zaza e per € 1.636,08 verso l'Avv.to Sciancalepore) ed ancora la **soddisfazione pari al 67,24%** (ossia per € 82.138,79) **del credito ipotecario, con le stesse garanzie tuttora esistenti**, e la **soddisfazione del 49,9% per i restanti creditori privilegiati** (Comune di Terlizzi soddisfatto per € 981,03 e Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.699,83).

Infine, il piano prevederà la **soddisfazione pari al 19,98% dei creditori in chirografo** (spese condominiali soddisfatte per € 344,75 e finanziamento MPS per € 351,75).

Si precisa che, per ragioni di economia processuale, sarà opportuno che i Gestori aprano un conto corrente intestato alla procedura i cui costi di apertura e gestione saranno integralmente a carico degli istanti come riportato nel preventivo dell'OCC di Trani. Si precisa, altresì, che sul conto corrente intestato alla procedura, i ricorrenti verseranno mensilmente l'importo di cui alla proposta, mentre i Gestori effettueranno i pagamenti ai creditori annualmente.

**Il valore del debito siccome ristrutturato per effetto dalla presente proposta sarà pertanto pari a € 96.312,44 secondo il prospetto che segue:**

POSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA al 19.10.2023									
CREDITORI	TIPOLOGIA DEBITO	GRADO DI PRIVILEGIO	DEBITO RESIDUO	% FALCIDA	% SODDISFAZIONE	SOMMA FALCIDIATA	DEBITO SODDISFATTO	OMOLOGA PIANO	DEBITO RESIDUO
CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI	SPESE PROCEDURA	PREDEDUCIBILE Pref. grado 1 mobiliare	125,00 €	0,00%	100,00%	0,00 €	125,00 €	125,00 €	0,00 €
OCC DI TRANI	SPESE PROCEDURA	PREDEDUCIBILE ex art. 6, c. 1, let. a) Pref. grado 1 mobiliare	7.040,81 €	0,00%	100,00%	0,00 €	7.040,81 €	1.833,76 €	5.207,05 €
DOTT.SSA ZAZA (ADVISOR)		PRIVILEGIATO ex art. 2751 bis, n.2 C.C. Pref. grado 5 mobiliare	2.918,24 €	31,66%	68,34%	923,84 €	1.994,40 €		1.994,40 €
AVV. SCIANCALEPORE (ADVISOR)		PRIVILEGIATO ex art. 2751 bis, n.2 C.C. Pref. grado 5 mobiliare	2.394,08 €	31,66%	68,34%	758,00 €	1.636,08 €		1.636,08 €
COMUNE DI TERLIZZI		PRIVILEGIATO EX art. 2752, c.4 C.C. Pref. grado 20 mobiliare	1.966,00 €	50,10%	49,90%	984,97 €	981,03 €		981,03 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		PRIVILEGIATO EX art. 2752, c.4 C.C. Pref. grado 20 mobiliare	3.406,48 €	50,10%	49,90%	1.706,65 €	1.699,83 €		1.699,83 €
MONTEPASCHI SIENA	MUTUO IPOTECARIO	PRIVILEGIATO ex art. 2852 c.c.	122.157,32 €	32,76%	67,24%	40.018,53 €	82.138,79 €		82.138,79 €
MONTEPASCHI SIENA	SPESE CONTO CORRENTE	CHIROGRAFO	13,33 €	100,00%	0,00%	13,33 €	0,00 €		0,00 €
MONTEPASCHI SIENA	FINANZIAMENTO	CHIROGRAFO	1.759,94 €	80,02%	19,98%	1.408,19 €	351,75 €		351,75 €
CONDOMINIO	RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIALE	CHIROGRAFO	1.724,93 €	80,02%	19,98%	1.380,18 €	344,75 €		344,75 €
TOTALI			143.506,13 €			47.193,69 €	96.312,44 €	1.958,76 €	94.353,68 €

Pertanto, il Piano di ristrutturazione proposto si sostanzia nel corrispondere, dall'omologazione da parte del Tribunale,

-immediatamente ed in un'unica soluzione, la somma di € 1.833,76=, al netto dell'importo pari ad € 125,00 già impiegato per l'iscrizione a ruolo della presente procedura (doc. 38) da imputarsi, in via di prededuzione, al rimborso parziale dei costi della procedura (spese di procedura ed ulteriore acconto del 20% del compenso spettante all'OCC di Trani);

- mentre la parte residua del debito, pari ad € 94.353,68 attraverso n. 200 rate mensili di 470,00 euro ciascuna, una mini rata da € 152,78= ed una mini rata finale di € 201,15, e così per un totale di 202 rate totali, da imputarsi come da seguente prospetto: Prosp. 2

CREDITORE	DEBITO DA RISTRUTTURARE	% INCIDENZA DEBITO VERSO I CREDITORI SU DEBITORIA TOTALE DELLA FASE	QUOTA MENSILE SPETTANTE AD OGGNI CREDITORI	N. RATE	SOMMA SODDISFATTA NELLA FASE	DIFFERENZA TRA DEBITO DA RISTRUTTURARE E SOMMA SODDISFATTA N. RATE
OCC DI TRANI	5.207,05 €	0,497474218	205,61 €	25	5.140,25 €	1 66,80 €
DOTT.SSA ZAZA	1.994,40 €	0,167561014	78,75 €	25	1.968,75 €	1 25,65 €
AVV. SCIANCELEPORE	1.636,08 €	0,13745649	64,60 €	25	1.615,00 €	1 21,08 €
MONTEPASCHI	3.065,00 €	0,257508278	121,03 €	25	3.025,75 €	1 39,25 €
TOTALE	11.902,53 €	1	469,99 €		11.749,75 €	152,78€ <b>mini rata</b>

  

CREDITORE	DEBITO DA RISTRUTTURARE	% INCIDENZA DEBITO VERSO I CREDITORI SU DEBITORIA TOTALE DELLA FASE	QUOTA MENSILE SPETTANTE AD OGGNI CREDITORI	N. RATE	SOMMA SODDISFATTA NELLA FASE	DIFFERENZA TRA DEBITO DA RISTRUTTURARE E SOMMA SODDISFATTA N. RATE
COMUNE TERLIZZI	981,09 €	0,0119	5,59 €	175	978,25 €	1 2,78 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.699,93 €	0,02062	9,89 €	175	1.695,75 €	1 4,08 €
MONTEPASCHI	79.073,79 €	0,95904	450,75 €	175	78.881,25 €	1 192,54 €
MONTEPASCHI SIENA CHIPOGRAFO	351,75 €	0,00427	2,01 €	175	351,75 €	1 0,00 €
CONDOMINIO	344,75 €	0,00418	1,96 €	175	343,00 €	1 1,75 €
TOTALE	82.451,15 €	1,000010	470,00 €		82.250,00 €	201,15€ <b>mini rata finale</b>
				RATE TOTALI	TOTALE	TOTALE
				202	94.152,53 €	94.353,68 €

Più specificatamente, come si evince da prospetto che precede, la proposta di piano prevederà il risanamento della posizione debitoria attraverso tre fasi:

1. **prima fase** - pagamento della somma di € 1.958,76 a parziale copertura dei costi di procedura;
2. **seconda fase** - pagamento di € 11.902,53 attraverso n. 25 rate mensili da € 470,00 a parziale soddisfazione del credito vantato da Occ di Trani, da Advisors (Zaza e Avv. Sciancalepore) e da Montepaschi Siena (a ciascuno dei quali, secondo le percentuali di soddisfazione meglio indicate nel prospetto, verranno corrisposti, rispettivamente, € 205,61, € 78,75, € 64,60 ed € 121,03 dell'intera rata mensile), oltre ad una mini rata mensile di € 152,78=, con la quale verrà saldato il credito vantato da Occ di Trani e dagli Advisors (ai quali verranno infatti corrisposti a saldo, rispettivamente, € 66,80, € 25,65, € 21,08 della mini rata) e parzialmente soddisfatto il credito della MPS per il mutuo ipotecario (alla quale verrà corrisposto € 39,25 della mini rata) (v. [prosp. 2](#));

3. **terza fase** - pagamento della residua somma di € 82.451,15 attraverso n. 175 rate mensili, di 470,00 euro ciascuna, ed una mini rata finale di € 201,15 a definitiva integrale soddisfazione della totalità dei creditori privilegiati e chirografari, in tale fase soddisfatti secondo le percentuali e mediante accredito di quote mensili della intera rata e della mini rata finale meglio indicate nel prospetto sopra ([prosp. 2](#)).

Si ritiene opportuno corrispondere le esigue rate mensili previste nella fase 3 per i creditori privilegiati e chirografari diversi da “Montepaschi Siena Mutuo” in soluzioni annuali al fine di accumulare somme significative, poiché diversamente il pagamento di rate mensili così esigue comporterebbe costi di commissioni addirittura maggiori rispetto alla rata stessa.

---

Fermo restando quanto già evidenziato in ordine alla fattibilità ed in considerazione della convenienza del piano proposto per le ragioni di cui al successivo paragrafo D), **con riferimento alla durata del piano**, si evidenzia l’assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento.

Tale carenza comporta che l’interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della ratio della normativa di cui al CCII e del suo fine sociale (tutela dell’impresa e del consumatore in crisi da sovraindebitamento), dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi dilazioni anche rilevanti (tra i 10 ed i 25 anni).

In definitiva, non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi che preveda una durata superiore ai 10 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Sul punto, è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs 2019/14 di matrice comunitaria (v. Regolamento UE n. 848/2015 sull’insolvenza). Ne consegue che la presente proposta di piano appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo e con espressa riserva di apportarvi modifiche e/o integrazioni. [torna su](#)

## **E) SCENARIO ESECUTIVO/LIQUIDATORIO**

Con riferimento alla convenienza ed alla preferibilità della proposta di piano rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268 del D.Lgs n. 19/2014 (CCII), va premesso che ai sensi dell'art. **67, comma 4**, del CCII “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC” e che il successivo **art. 70, comma 9**, prevede che “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”.

Tanto premesso, passiamo quindi ad esaminare l'alternativa liquidatoria, al fine di meglio apprezzare l'assoluta convenienza della innanzi esposta proposta.

Come detto, la somma che i debitori possono mettere mensilmente a disposizione della procedura, quale attivo liquidabile del proprio patrimonio mobiliare, è pari ad € 470,00 per la soddisfazione, in 204 (o in subordine 202) rate totali, dell'intera posizione debitoria siccome innanzi ristrutturata.

Occorre poi considerare che, nell'ipotesi liquidatoria, si dovrebbe procedere alla vendita dell'unico immobile di proprietà dei sig. ██████████ - ██████████ acquistato, come detto, nel giugno 2008 al prezzo di € 190.320,00 ed attualmente gravato da ipoteca di primo grado in favore della Banca MPS.

Secondo la quotazione individuata dal geometra Vincenzo Cioce, la somma astrattamente ricavabile dalla vendita dell'abitazione principale dei debitori corrisponde ad € 138.100 (v. [doc. 15](#)), avuto riguardo al più probabile valore di mercato ed in considerazione anche dei seguenti valori OMI di Agenzia delle Entrate applicabili al caso di specie (Anno 2022 - Semestre 1, Provincia: BARI, Comune: TERLIZZI, Fascia/zona: Periferica/VIA MOLFETTA, Codice di zona: D1 Microzona catastale n.: 1, Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico, Destinazione: Residenziale)

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	1300	1650	L	4,2	5,3	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	900	<b>1200</b>	L	3	4	L
Box	NORMALE	500	<b>700</b>	L	1,7	2,3	L
Posti auto scoperti	NORMALE	280	<b>380</b>	L	0,9	1,2	L

Tuttavia, dovendosi procedere all'esperimento di una vendita competitiva, in base alle statistiche ed alla prassi del Tribunale di Trani in ambito di vendite delegate ed alla previsione normativa inderogabile di cui all'art. 591 c.p.c. appare assolutamente congruo considerare almeno due riduzioni d'asta del 25% della somma astrattamente ricavabile per ogni tentativo di vendita andato deserto, oltre a tutte le spese della procedura esecutiva (CTU, pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto, etc..) che assorbirebbero una notevole porzione del ricavato della vendita.

Quindi, secondo una stima realistica, dalla vendita dell'immobile potrebbe verosimilmente ricavarsi, al netto di tutte le spese della procedura espropriativa (ipotizzabili nella misura del 5/10%), la somma compresa tra € 73.800 ed € 70.000 (ossia € 138.100 - 25% = € 103.575 - 25%= € 77.681 - 5/10%=73.800/70.000), che, come è evidente, è nettamente inferiore (di circa 10.000=) euro alla somma in concreto realizzabile dal ceto creditorio per effetto della presente proposta di piano.

Tenuto altresì conto della crisi congiunturale del mercato immobiliare, nonché dell'aumento dei tassi di interesse per le richieste di mutuo con conseguente difficoltà di accesso al credito e che la vendita all'asta comporta spese certe per i creditori e tempi/valori incerti per il realizzo, la messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito tale da consentire di pagare tutti i creditori; invero, tale somma sarebbe integralmente destinata alla soddisfazione del solo creditore ipotecario, la Banca MPS, laddove la presente proposta di piano soddisfa, sia pure con gli abbattimenti ipotizzati, l'intero ceto creditorio.

Invero, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concursualità della procedura (cfr Tribunale Napoli Nord, 06.02.2021 cit).

A ciò bisogna aggiungere che, nell'ipotesi liquidatoria, dovendosi procedere alla vendita dell'unico immobile, i Sigg. [REDACTED] e [REDACTED] sarebbero costretti a reperire un immobile in locazione, il cui costo, unitamente alle spese per l'approntamento della nuova residenza, sommato alla spesa per il fabbisogno mensile di € 1.400,00 innanzi esposta, comprimerebbe ancora di più la quota disponibile del complessivo reddito mensile e/o le risorse degli istanti da poter destinare al rimborso delle obbligazioni oggetto dell'odierno giudizio.

Pertanto, ribadito che la finalità della legge del sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che nel caso di specie le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sopraesposto sacrificio dei creditori (in relazione alla natura del credito vantato) rispetto alle esigenze dei proponenti, il che rendendo detta proposta, conveniente rispetto alla possibile alternativa liquidatoria, fermi la meritevolezza dei ricorrenti ed il loro diritto a preservare le risorse per una vita dignitosa.

[torna su](#)

## F) CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte, gli odierni ricorrenti, *ut supra* rappresentati difesi e domiciliati, vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento,

## CHIEDONO

che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia:

### IN VIA PRELIMINARE:

disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere intraprese e/o proseguite azioni cautelari e/o esecutive individuali nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori, poichè ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo, nonché disporre ogni misura idonea a conservare e proteggere l'integrità del patrimonio fino alla completa esecuzione del piano e conclusione del presente procedimento secondo le disposizione del CCII.

### IN VIA PRINCIPALE:

- previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al D.Lgs 14/2019 e ss. mm. ii., svolte le formalità di rito, dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 66 - 67 ss D. Lgs. 14/2019 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento con ogni conseguente adempimento di legge,

-e per l'effetto, omologare la ristrutturazione dei debiti dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] come delineato in atto, disponendo le modalità di esecuzione dello stesso e la chiusura della procedura all'esito positivo dell'esecuzione del presente piano;

- dichiarare non opponibile l'auspicato decreto di omologa del piano a tutti i creditori, che hanno colposamente determinato il sovraindebitamento degli istanti ex art. 69 c 2 ex D.L.14/2019;

- ammettere gli odierni ricorrenti al beneficio dell'esdebitazione per i debiti che non saranno totalmente soddisfatti;

- dichiarare infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali e disporre quant'altro del caso.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere. [torna su](#)

**In via istruttoria:**

si allega la seguente documentazione richiamata in atto, con riserva di ogni ulteriore documentazione ritenuta opportuna:

1. [01](#) istanza OCC
2. [02](#) Conferimento incarico Gestori OCC
3. [03](#) preventivo Rettificato OCC
4. [04](#) acconti OCC
5. [05](#) incarichi Advisors
6. [06](#) Relazione particolareggiata OCC Trani -signed
7. [07](#) c.i. cert.stato.fam. residenza matrimonio
8. [08](#) compravendita abitazione principale ispezioni ipotecarie coniugi
9. [09](#) buste paga ██████████ 2023\_2022\_2021\_2018
10. [10](#) dich.redditi ██████████ 2019\_2020\_2021
11. [11](#) visura previdenziale ██████████
12. [12](#) invalidità visura previdenziale ██████████
13. [13](#) visura previdenziale ██████████
14. [14](#) Cud\_Unico ██████████ 2022\_2021\_buste paga\_2022\_2023
15. [15](#) perizia abitazione principale\_Vincenzo Cioce
16. [16](#) visura ██████████
17. [17](#) visura PRA auto\_e polizze assicurative
18. [18](#) saldo Poste
19. [19](#) spese
20. [20](#) spese
21. [21](#) spese
22. [22](#) spese
23. [23](#) mutuo abitazione principale
24. [24](#) variazione mutuo
25. [25](#) sospensione rate
26. [26](#) 730 ██████████ redd 2008\_2010\_2011

27. [27](#) pagamenti\_rate\_mutuo
28. [28](#) decadenza\_beneficio\_termine\_corrispondenza MPS\_Avv\_Sciancalepore
29. [29](#) attestazione debito Amm.re Condominio 13.10.23
30. [30](#) attestazione debito Amm.re Condominio 18.11.22
31. [31](#) ricevute condominio 1.700 euro
32. [32](#) attestazione Comune Terlizzi Tari\_Imu
33. [33](#) cartelle pagamento AdE Riscossione c. [REDACTED]
34. [34](#) cartelle pagamento AdE Riscossione c. [REDACTED]
35. [35](#) istanza autotutela preavviso di fermo [REDACTED]
36. [36](#) message\_AdE\_riscossione
37. [37](#) dichiarazione [REDACTED] e [REDACTED]
38. [38](#) C.U. marca bollo iscrizione a ruolo [toma su](#)

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98.00.

Con salvezza di ogni diritto.

Molfetta, 09/11/2023

Avv. Sciancalepore Giacomo Daniele